

N. R.G. 56/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Piccin
dott. Antonio Albenzio
dott. Elisa Tesco

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso depositato in data 9/07/2025 dalla società ricorrente volto all'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente e tenuto conto delle conclusioni avanzate dal ricorrente all'ultima udienza celebratasi il 30/9/2025 per l'apertura, in subordine, della liquidazione controllata;

rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 29/9/2025, nella quale, pur non contestando la sussistenza del credito azionato dal ricorrente, ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'insussistenza di uno stato di crisi ovvero di insolvenza;

rilevato che all'udienza del 30/9/2025 il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, ha chiesto, sulla base delle medesime circostanze fattuali, l'apertura di liquidazione controllata, in considerazione delle eccezioni sollevate dal debitore in ordine ai requisiti dimensionali dell'impresa e stanti la sussistenza dello stato di insolvenza e



l'assenza di beni idonei a soddisfare il ricorrente;

rilevato che, invece, il procuratore del debitore ha insistito per il rigetto del ricorso e si è opposto alla richiesta di liquidazione controllata, in quanto irrituale e ritenendo non sussistente l'insolvenza; ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore, imprenditore individuale, è sito in Portogruaro; ritenuto che sia ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda avanzata in via subordinata dal creditore ricorrente di apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale resistente; rilevato che il debitore resistente non risulta infatti assoggettabile, avuto riguardo ai limiti dimensionali indicati dall'art. 2 lett. d CCII, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;

rilevato inoltre che la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata si fonda sul medesimo presupposto oggettivo della domanda di liquidazione giudiziale e che il debitore ha potuto espletare pienamente il proprio diritto di difesa nel rispetto del contraddittorio;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla cassa previdenziale ricorrente per € 7.833,23 (titolo giudiziario formato nel 2021 e relativo alla contribuzione a carico del datore di lavoro per mensilità del 2019), rimasto non contestato, e della esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d'ufficio (oltre € 80.000,00 per debiti contributivi, in parte risalenti anche al 2015 e per la maggior parte collocati negli anni 2022-2024; oltre € 15.000 per omesso versamento di premi assicurativi), in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente; i conti economici al 31/12/2023 e al 31/12/2024 prodotti dal resistente - evidentemente in regime di contabilità semplificata - si rivelano del tutto inadeguati ad offrire evidenza di una riferita condizione sana dell'impresa individuale, considerato che i dati acquisiti d'ufficio evidenziano come l'attività venga finanziata (anche) per mezzo del reiterato mancato versamento degli oneri contributivi e assicurativi; la presenza di plurimi pignoramenti presso terzi a suo carico, analogamente, denota come lo stato di tensione finanziaria dell'impresa sia ormai sfociato in stato di insolvenza;

b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

c) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall'art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante, cui deve essere aggiunta l'esposizione debitoria verso enti previdenziali e assicurativi;

d) il debitore costituito non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;



rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale *“nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”* e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamata a svolgere le funzioni di liquidatore l'avv. Francesco Santini;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite indicazioni sui redditi del debitore e sulle spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 270 lettera f) CCII il Tribunale *«dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»*;

rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet www.fallimentipordenone.com, nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; la pubblicazione andrà altresì effettuata presso il registro delle imprese;

visto l'art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata del debitore BERNARDOTTO DEMIS (C.F. BRNDMS75R31I403D)

nomina

giudice delegato la dott.ssa Elisa Tesco

nomina

quale liquidatore l'avv. Francesco Santini, invitandolo a far pervenire l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al



passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet www.fallimentipordenone.com, nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. La pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle



imprese e, ove necessario, è trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 27/10/2025.

Il Giudice Relatore
dott. Elisa Tesco

il Presidente
dott. Rodolfo Piccin

